

Il Diritto Museale, ontogenesi di una disciplina giuridica

Enzo Varricchio

Possiamo salutare la nascita di una nuova branca giuridica, sia pure in cerca di uno statuto epistemologico definitivo: il diritto museale.

Le regole che disciplinano gli enti, i beni, le professionalità e le attività museali costituiscono ormai un ponderoso, eterogeneo e complesso *corpus*, in attesa di una visione unificatrice e della appropriata sistematizzazione dottrinarial. Il processo di sviluppo della normativa museale è strettamente connesso alla crescita di interesse del legislatore, nazionale e internazionale, per il diritto dei beni culturali in generale (nel cui alveo si era sinora svolta la sua evoluzione), a causa del progressivo avvicinamento di due settori una volta considerati ostili: l'Economia e la Cultura².

Oggi, il bene culturale non viene più visto esclusivamente come costo (per la sua conservazione, valorizzazione, gestione ecc.), bensì come risorsa per la collettività o, addirittura, come volano dello sviluppo³. Un recente studio dell'Unione Europea⁴ ha ribadito il notevole potenziale economico delle attività culturali e creative, non solo nei termini tradizionali di richiamo turistico ma, soprattutto, in quanto generatrici di contenuto attrattivo, da veicolare a mezzo delle nuove tecnologie comunicative.

È noto che l'attività nomotetica si intensifica dinanzi all'aumentare delle istanze sociali ed economiche e che la capacità di creare consenso (o fomentare dissenso) fa della cultura da sempre uno dei territori di intervento della politica, per mezzo della sua *manus* legiferante. Sicché, il diritto dei beni culturali, emancipatosi dalla macrocategoria del diritto pubblico-amministrativo, è oggi una materia in continua espansione ed evoluzione, che si avvale dell'apporto di altre discipline⁵ (per cui richiede l'ausilio di consulenze specializzate e multidisciplinari⁶), dotata di un proprio codice⁷ e di un'esauriente manualistica⁸, caratterizzata dalla presenza di una peculiare casistica giurisprudenziale. Si occupa delle questioni giuridiche sottese all'amministrazione (*latu sensu* intesa) di quella particolare categoria di beni (storici, artistici, archeologici, demotnoantropologici ecc.), definiti di interesse culturale per via del loro carattere di testimonianza di civiltà, pertanto assoggettati a uno specifico regime legale in virtù del valore che rivestono per la collettività.

Nell'ambito tradizionale di tale disciplina, cioè nell'ottica della vetusta Legge Bottai (n. 1089 del 1939), in cui la gestione dei beni culturali coincideva con la loro conservazio-

ne, il museo svolgeva un ruolo da protagonista. Fenomeni recenti, quali l'emergere di altre attività/funzioni (valorizzazione, promozione, fruizione) di pertinenza non necessariamente museale, nonché la smisurata dilatazione della categoria di bene culturale⁹, avrebbero potuto minacciare la sua primazia. Invece, l'ondata di progressiva economicizzazione dei beni e delle attività culturali, pur avendo creato la infelice ibridazione del museo/azienda, modello su cui sono stati già versati fiumi di inchiostro (e che pare già destinato a tramontare), ha favorito una notevole ripresa di interesse dei media e del pubblico nei confronti di questo plurimillenario mnemotopo.

Il sistema museale italiano sembra aver risposto positivamente sia al drastico taglio dei fondi ministeriali¹⁰ che alle sollecitazioni provenienti dal mondo economico. Il *Dossier Musei 2007*, elaborato dal Touring Club Italiano¹¹, assicura che i visitatori dei musei italiani negli ultimi cinque anni sono notevolmente aumentati e che la fruizione museale è senza dubbio uno dei più importanti elementi di "consumo" che entrano nel paniere del turista. I prezzi degli immobili di diverse città europee, collocati in aree a elevata "densità artistico-museale", hanno beneficiato di rivalutazioni a doppia cifra; zone degradate e periferiche hanno riconquistato vivibilità grazie a insediamenti museali¹².

Paradossalmente, il diritto museale ha così acquisito maggiore consistenza e autonomia dall'ambito del diritto dei beni culturali, proprio nel momento in cui il suo oggetto perdeva centralità nel sistema normativo ordito intorno alla nozione di bene culturale, quest'ultima entrata in crisi di crescita. Ecco sorgere l'esigenza di legiferare, regolamentare, disciplinare minuziosamente un sistema di relazioni che, fino a oggi, aveva trovato nelle buone prassi degli operatori il suo principale riferimento normativo. Di conseguenza, si sono accresciute le difficoltà a conferire unità sistematica a una sì vasta congerie di norme, peraltro spesso distante dalle esigenze reali degli addetti ai lavori¹³.

Un primo punto da chiarire riguarda il quesito fondamentale: che cosa è il museo secondo il nostro ordinamento giuridico? La legislazione italiana continua a impemiarla propria nozione di museo sul paradigma pubblicistico, trascurando il fatto che ormai molti musei sono e potranno essere in futuro in mano privata, come quelli delle fondazioni bancarie¹⁴. Il contenitore viene distinto dal suo contenuto, secondo la

tesi dell'autonomia del museo dai pezzi in esso allocati. I beni museali, *rectius* le "raccolte di musei", sono beni culturali che rientrano nel patrimonio culturale nazionale secondo la previsione del Codice Civile¹⁵ e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio¹⁶, in virtù dell'interesse storico-artistico, archeologico, etnoantropologico che rivestono per la collettività. Mentre il museo, in quanto edificio preposto a contenere tali beni, in sé è un semplice immobile, non un bene culturale di per sé, in quanto costituito da una *universitas facti aut iuris*, come invece lo aveva teorizzato il disposto dell'art. 822 del Codice Civile del 1942 (dettato in materia di beni demaniali culturali). Infatti, l'art. 10, comma 2, lett. a) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, afferma che sono beni culturali le raccolte di musei pubblici e le collezioni private di eccezionale interesse storico-artistico ma non menziona gli immobili che le contengono. Quindi, l'immobile che ospita la collezione museale non rientra nella tutela del Codice dei Beni Culturali, a meno che non presenti caratteristiche sue intrinseche che gli meritino tale protezione, in quanto dimora nobiliare, castello, antico palagio ecc.

Alla luce della normativa vigente, i musei pubblici sono considerati istituti¹⁷ culturali, finalizzati alla conservazione, studio ed educazione ma viene loro negata la natura di uffici, cioè di vere e proprie articolazioni amministrative, sottoposte alla riserva di legge e ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità, di cui al disposto dell'art. 97 della Costituzione.

Giova esaminare l'evoluzione giuridica della nozione di museo negli ultimi anni, partendo da quella resa dalla più autorevole dottrina ante Codice¹⁸: "Le gallerie d'arte, le pinacoteche ed, in genere, i musei aperti al pubblico sono istituti che realizzano il fine della cultura, per mezzo di un complesso di beni debitamente ordinati e messi a disposizione della generalità del pubblico; a questo fine essi aggiungono quello, non meno importante, della raccolta e della conservazione delle cose di interesse artistico, storico, scientifico ecc., che costituiscono il patrimonio culturale della nazione".

L'istituto museale, unitamente ad altri enti affini, era precipuamente destinato a uno scopo culturale non meglio specificato, nonché alla raccolta e conservazione del patrimonio culturale nazionale.

Anche il Testo Unico dei Beni Culturali (D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490) forniva una propria definizione: "*Struttura comunque denominata organizzata per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica di raccolte di beni culturali*"¹⁹.

Qui, la struttura, termine generico per definire una qualsivoglia forma organizzativa finalizzata alla gestione degli oggetti e affidata all'amministrazione di uno o più enti, organi o uffici, prendeva il posto dell'istituto, inteso come soggetto di fatto o di diritto. Nella nozione del Testo Unico lo sco-

po culturale sembra circoscriversi ed esaurirsi nelle funzioni elencate e nella natura culturale dei beni allocati nella struttura. Essa è ancorata a una visione materiale e oggettuale del museo, che non trova aderenza con la realtà odierna, in quanto non avrebbe alcun senso o funzione una raccolta di beni culturali priva di un ente dotato di una certa sfera di poteri e risorse, destinato a gestirla in base a una specifica vocazione o *intentio* o missione che dir si voglia, cioè un progetto per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica.

A partire dall'art. 331 della Legge 448/01, si è affermato che i musei debbano istituirsi e amministrarsi in base ai principi stabiliti e condivisi a livello internazionale. Tra essi, assume particolare rilievo il disposto dell'art. 2 c. 1 dello Statuto dell'International Council of Museums²⁰, quindi la definizione elaborata da tale organizzazione internazionale: "Istituzione permanente, senza fini di lucro, al servizio della società e del suo pubblico, aperta al pubblico, che compie ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto le espone a fini di studio, di educazione e di diletto".

Quest'ultima nozione insiste sulla natura istituzionale dell'ente museale, piuttosto che sulla sua organizzazione strutturata. Il concetto di istituzione è assai diverso da quello di istituto e meriterebbe un approfondimento che in questa sede non è possibile compiere. In tale ottica, resta vincolato al presupposto della non lucratività. In effetti, l'idea tradizionale di museo quale ente non profit non dovrebbe rappresentare un dogma insuperabile, laddove l'esperienza concreta dimostra che vi sono strutture private e con scopi lucrativi che svolgono bene le funzioni museali, né vi sono ragionevoli motivi per ostacolare forme di gestione di strutture pubbliche che tendano a raggiungere risultati redditizi (ammesso che vi riescano), pur mantenendo gli standard qualitativi.

La definizione dell'ICOM accentua l'importanza dell'attività di ricerca scientifica all'interno della struttura e insiste sulla finalità eminentemente culturale del museo, nella accezione di luogo in cui si perpetua la memoria culturale sotto forma di "testimonianze materiali dell'uomo e del suo ambiente", locuzione quest'ultima che equivale a quella di "testimonianze materiali di civiltà", come emerse dalla Relazione redatta nel 1967 dalla Commissione Parlamentare presieduta dall'Onorevole Francesco Franceschini, dal significativo titolo "Per la salvezza dei beni culturali in Italia"²¹, che costituisce un caposaldo storico della materia.

Nell'attuale formulazione del Codice dei Beni Culturali (art. 2) le testimonianze tutelabili non sono più solo quelle "materiali", volendosi così includere anche le testimonianze orali e tutta la categoria dei fenomeni artistici contemporanei non consistenti in un manufatto.

Alla concezione dell'ICOM si riferiva il Decreto Ministeriale 10 maggio 2001 (Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (art. 150, comma 6, del D.Lgs. n. 112 del 1998) in G.U. 19 ottobre 2001, n. 244, suppl. ord.²², con la seguente definizione: "Istituto che realizza il fine della cultura, per mezzo di un complesso di beni debitamente ordinati e messi a disposizione della generalità del pubblico (in tal senso vi rientrano oltre i musei aperti al pubblico anche le gallerie d'arte e le pinacoteche). A questo fine si aggiunge quello, non meno importante della raccolta e della conservazione delle cose di interesse artistico, storico, scientifico ecc., che costituiscono il patrimonio culturale della nazione".

In questa ottica, si rimarcava lo scopo culturale dell'istituzione museale, nonché il regime pubblico dell'uso, comprendendo nella nozione di museo anche le gallerie d'arte e le pinacoteche, entità scomparse nell'attuale formulazione dell'art. 101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Il Codice del 2004 inserisce i musei nell'ambito dei cosiddetti "istituti e luoghi della cultura"²³, nell'ambito della Parte II, al Titolo II, dedicato alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali, con ciò lasciando presagire una minore considerazione normativa rispetto al passato verso la funzione di conservazione. "Art. 101

Istituti e luoghi della cultura

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

- a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
- b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
- c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
- d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
- e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla presenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
- f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale".

La nozione di "museo all'aperto", con riferimento ai parchi archeologici, raccoglie l'eredità dei contributi dottrinari elaborati negli ultimi decenni, anche se cospicua parte del territorio italiano potrebbe rientrare in tale definizione.

Si attenua il regime di rigida distinzione tra musei di proprietà pubblica e quelli di proprietà privata, in quanto la permanente destinazione alla pubblica fruizione – e aggiungerei, alla vigilata conservazione, tutela e fruizione collettiva – sono dati caratteristici che possono riscontrarsi sia negli uni che negli altri. All'attività svolta dai primi il comma III dell'articolo in esame attribuisce il ruolo di servizio pubblico²⁴, da erogarsi secondo le modalità dettate dal successivo art. 102 del Codice, mentre il IV comma attribuisce la natura di servizio privato di utilità sociale alle strutture museali in mano privata, purché già aperte al pubblico²⁵.

La definizione tecnica di museo, offerta dal comma II, lettera a) dell'art. 101 del Codice ("struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio") conferma il definitivo abbandono della concezione oggettiva o reale, secondo cui il museo coincideva con il complesso dei beni culturali che era chiamato a ospitare²⁶. Il museo non è più una semplice sommatoria inanimata dei pezzi che possiede, bensì un organismo vivente, laddove il termine struttura assume una connotazione latamente soggettiva, assimilabile a una tradizione di menti pensanti (dai fondatori all'attuale curatore), che hanno enucleato e applicano un *know how* in grado di organizzare le attività di ricerca e studio, conservazione, catalogazione, esposizione, per il raggiungimento delle finalità educative e di ricerca del museo. "Il museo si forma a immagine di coloro che se ne occupano" (I. White). Il carattere della permanenza non sembra essenziale, atteso che vi sono numerosi musei nuovi, quindi privi di tradizione; inoltre, il fatto che un museo continui nel tempo a svolgere la sua funzione può essere un auspicio ma non una certezza, tantomeno, un limite normativo.

In sintesi, il legislatore ha pensato al museo in termini di complesso organizzato di beni e servizi finalizzato allo svolgimento di determinate attività/funzioni/obiettivi. La struttura sembra così coincidere con l'istituzione, ovvero secondo alcuni con l'azienda museale, dunque con una sorta di soggetto imprenditoriale e professionale, potenzialmente capace di produrre reddito che, di fatto, è assente nella gran parte di questo tipo di organizzazioni. Il fine educativo, che il Codice assegna al museo, risulta piuttosto ambiguo e comunque

lontano dalle definizioni dei museologi di stampo tradizionale²⁷, convinti che il museo sia un protagonista del mondo culturale perché svolge principalmente la funzione di creare l'identità di una comunità, selezionando ciò che merita di essere conservato (e quindi ricordato) e ciò che va destinato all'oblio²⁸.

Urge una conciliazione tra la museologia e il diritto, tra le esigenze scientifiche e quelle normative, perché l'avvento del museo sulla scena turistico-economica potrà dare frutti positivi se la politica legislativa avrà compreso la sua reale natura e funzione. Riteniamo che il legislatore avrebbe potuto essere più chiaro, optando in modo esplicito per una idea di museo che abbia o meno i caratteri di un'entità giuridica autonoma e indipendente, nonché più moderno nel solco della tradizione, riconoscendo al museo la qualificazione di soggetto che svolge una funzione culturale ampia e comprensiva anche di attività non contemplate nelle disposizioni degli artt. 10 e 11 del Codice, che talora si svolgono fuori dei suoi confini ordinari²⁹.

Quello definitorio è, tuttavia, solo il primo di una lunga serie di problemi che il nascente diritto museale pone ai suoi interpreti. Una seconda impellente esigenza è costituita dal coordinamento delle numerose fonti internazionali, nazionali (scritte e non) e regionali, da cui vanno estrapolate le regole per il funzionamento dei musei. Ma questo potrà essere argomento di un altro articolo.

Enzo Varricchio è avvocato, presidente del Centro Studi di Diritto delle Arti, del Turismo e del Paesaggio (www.diritto.delle.arti.it; info@dirittodelle.arti.it).

1. Per quanto ci consta, l'unico testo italiano specifico sull'argomento risulta pubblicato nel 1995 da J. Luther, *Principi per il diritto dei musei pubblici in Italia*, Fondazione Agnelli, Torino. Sono del tutto assenti le trattazioni manualistiche e la disciplina non figura tra gli insegnamenti di alcuna facoltà universitaria italiana.

2. "Il rapporto fra economia e cultura non è dei più facili. Già nel 1965, Williams parlava di "economics in unwanted places", una espressione che evoca la classica immagine di un elefante in un negozio di cristallerie" (da A. Cicerchia, *Il bellissimo vecchio. Argomenti per una geografia del patrimonio culturale*, p. 18, Franco Angeli, Milano, 2002). Per gli studi di economia dell'arte e della cultura e per la relativa bibliografia, si segnalano *ex pluribus*: David Throsby, *Economics and Culture*, Cambridge University Press, 2001; Françoise Benhamou, *L'économie de la culture*, Paris, 2000; Walter Santagata, *Economia dell'arte*, Torino, 1998. Inoltre, per la disamina di problematiche di attualità, si segnala: "Economia della Cultura. Rivista trimestrale dell'associazione per l'economia della cultura", edita da Il Mulino di Bologna.

3. Sul tema si veda *Atti del Convegno Internazionale "L'azienda museo: dalla conservazione di valore alla creazione di Valori"*, svoltosi in occasione degli 80 anni dell'Ateneo fiorentino, Firenze, 6-7 novembre 2003. Sul tema dei cosiddetti "giacimenti culturali", sui loro effettivi rendimenti e sul loro corretto impiego, si veda A. Cicerchia, *op. cit.*, *I beni culturali*

come risorse, par. 3, p. 27 e seguenti. La prima formulazione di tale teoria risale in Italia agli anni Settanta-Ottanta, periodo in cui gli *opinion makers* cominciarono a parlare del patrimonio storico-artistico della penisola in termini di miniera aurea, giacimento, risorsa da sfruttare per la creazione di una economia fondata sul turismo.

4. Si veda *L'economia della Cultura in Europa*, pubblicato nel 2006 realizzato dalla Kea European Affairs di Bruxelles per conto della Commissione Europea (in www.keanet.eu, traduzione in lingua italiana del Centro Studi di Diritto delle Arti, del Turismo e del Paesaggio, Bari, in via di pubblicazione). Trattasi del primo documento che raccoglie i risultati economici delle attività culturali e creative nei diversi Paesi dell'Unione. Ha confermato, laddove ve ne fosse bisogno, che tali settori sono e saranno sempre più tra i principali motori dello sviluppo del vecchio continente, in termini sia reddituali che occupazionali.

5. Al diritto dei beni culturali in quanto regolamentazione dei diritti dominicali sui beni costituenti testimonianza di civiltà, si vanno affiancando:

- * il diritto internazionale, per quanto concerne gli accordi, convenzioni, trattati, direttive e regolamenti;
- * il diritto costituzionale, quale lume sui principi generali siccome rivisti a seguito della ripartizione di competenze operata dalla Riforma del Titolo V della Costituzione;
- * il diritto del lavoro nel settore culturale e delle professioni museali riconosciute dalla *Carta nazionale delle Professioni museali*, promossa dalla Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane, redatta a Milano il 24 ottobre 2005;
- * il diritto d'autore sulle opere dell'arte, sinora considerato di fatto rientrante nel diritto industriale e affidato alla sfera di competenza delle relative sezioni specializzate presso le sedi di Tribunale;
- * il diritto dell'ambiente e del paesaggio;
- * il diritto tributario, per quanto concerne il sostegno alle sponsorizzazioni culturali e al mecenatismo;
- * il diritto dei contratti (il comodato dei beni museali, la concessione di diritti di riproduzione di essi, la locazione di spazi espositivi, la vendita di installazioni, l'esecuzione di performance contemporanee ecc)
- * il diritto penale, per la repressione delle condotte lesive dei beni e delle attività culturali.

6. Sull'argomento si veda E. Varricchio, *Una nuova tipologia di studi legali. Specialisti in Arts and Cultural Law*, in "Rassegna Forense", Riv. trim. del Consiglio Nazionale Forense, n. 3-4, ed. Giuffrè, Milano, 2005: "Un avvocato che voglia operare nel settore artistico-culturale, può trovarsi impegnato nell'ambito del diritto civile (predisposizione di contratti di vendita e comodato di opere d'arte, di sfruttamento di immagini, di installazione di opere contemporanee, tutela della proprietà intellettuale, etc), del diritto del lavoro (mestieri e professioni artistiche o museali), del diritto amministrativo (difesa dei beni culturali, rapporti tra enti pubblici e proprietari privati di beni dichiarati di interesse culturale, etc.), del diritto penale (reati di lesione del patrimonio culturale, violazioni del diritto d'autore, etc.). Il solo Codice dei Beni Culturali contiene nel medesimo testo discipline ibride tra diversi campi dello scibile giuridico e richiede competenze multiple, non sempre coesistenti nella formazione di un solo professionista".

7. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, già modificato con D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 156. Disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione ai beni culturali, in G.U. n. 97 del 27 aprile 2006 - suppl. ord. n. 102.

8. Tra i molti saggi editi, vanno segnalati: A. Mansi, *La tutela dei beni culturali e del paesaggio*, Cedam, Padova, 2004; *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, commento a cura di M. Cammelli e AA.VV., Il Mulino, Bologna, 2004; C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciuolo, *Il diritto dei beni culturali*, Il Mulino, Bologna, ed. 2006. Per commenti e rassegne giurisprudenziali si segnalano: AEDON, rivista di arti e diritto on line al sito www.aedon.mulino.it;

Centro Studi di Diritto delle Arti, del Turismo e del Paesaggio al sito www.dirittoellearti.it.

9. Si afferma una nozione estesa di patrimonio culturale, comprensiva oltre che dei beni culturali in senso stretto (di tipo prevalentemente materiale):

- dell'ambiente in cui il patrimonio culturale si inserisce e di cui costituisce parte integrante e indefettibile;
- delle attività artistiche e delle professionalità creative che esse esprimono (di tipo prettamente intellettuale);
- di tutta la gamma delle *res quae tangi non possunt*, legate al fattore creatività e innovazione, quali copyright, creazioni delle arti visive, sceniche e musicali, giochi elettronici ecc., sia considerate nell'ambito produttivo delle industrie creative vere e proprie, sia considerate all'interno dei processi produttivi di altre aziende in termini di capitale umano/intellettuale, sia considerate nell'ambito di attività di enti culturali non profit.

10. In realtà, ogni possibilità di sviluppo del sistema museale è stata pesantemente frenata da una serie di leggi finanziarie che hanno progressivamente consunto l'apporto economico pubblico ai beni e ai servizi culturali. Si veda l'articolo di A. M. Melilli, *Musei statali sempre più poveri*, in "Il Sole 24 Ore Sud" dell'1 marzo 2006, p. 19: Il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2006, che ha ripartito le risorse previste dalla Finanziaria 2006, ha tagliato del 45% rispetto all'anno precedente i finanziamenti alle Soprintendenze. Il Decreto Bersani (art. 29, poi convertito in L. 248/2006) ha poi ulteriormente tagliato le risorse disponibili per il Ministero. Segnali positivi da ultimo sembrano invece giungere dal Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, predisposto dal Governo per il triennio 2008-2011, in cui per il settore culturale è previsto l'obiettivo di passare da una percentuale dello 0,26% della spesa globale all'1%. Per i musei il DPEF si prefigge di migliorare la qualità della spesa attraverso l'individuazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali e meccanismi di incentivazione delle donazioni.

11. Dal *Dossier Musei 2007* a cura del Centro Studi del Touring Club Italiano: "Il 2005 ha visto nelle 307 "città di interesse storico e artistico" (secondo la classificazione Istat), oltre 29,5 milioni di arrivi e più di 86 milioni di presenze turistiche con una crescita rispettivamente del 2% e del 6% rispetto all'anno precedente e del 10% e del 9,9% rispetto al 2000. Nel 2005 i 402 musei, monumenti e aree archeologiche statali avevano registrato 33.048.137 visitatori; nel 2006 pur con una diminuzione di due unità nel numero di istituti, gli ingressi sono aumentati del 4,3%, toccando quota 34.492.875 di cui 10.886.551 nei musei, 16.809.138 presso monumenti e aree archeologiche e 6.797.186 nei circuiti museali. Gli incrementi maggiori sono stati in Piemonte con ben il 63% in più di visitatori rispetto al 2005, seguito da Lombardia (+12,8%) e Abruzzo (+7,3%). Per quanto riguarda gli incassi, nel 2006 gli introiti lordi totali sono stati di circa 104 milioni di euro, circa 10,2 milioni in più rispetto al 2005. In questo scenario, al di là del fondamentale valore che il museo ha per la comunità residente, emerge evidente il ruolo di primaria importanza che esso riveste per il turismo, non solo come strumento di mediazione culturale tra comunità locale e ospiti ma anche come attrattore di punta di una destinazione e immagine caratterizzante del suo brand".

12. Si veda l'articolo di M. Pirrelli, *Rivalutazioni a doppia cifra - New York e Londra - Riqualficate zone poco famose*, in "Il Sole 24 Ore PLUS" del 5 maggio 2007, p. 22. Il numero di maggio 2007 di "Venticinque, il Magazine del Sole 24 Ore" è stato dedicato quasi tutto alle novità in campo museale e artistico.

13. Le più puntuali e documentate censure al Codice provengono dal mondo della museologia, che accusa l'attuale impianto normativo di aver "stravolto" il significato di bene culturale e quello di patrimonio comune, allo scopo di introdurre una progressiva privatizzazione. Si veda al riguardo Roberto Cassanelli e Giovanni Pinna (a cura di), *Lo Stato aculturale. In torno al Codice dei Beni Culturali*, Jaca Book, Milano, 2005. A stigmatiz-

zare le pecche della politica legislativa italiana in materia museale si veda, altresì, la presentazione di Giovanni Pinna dell'Associazione Italiana di Studi Museologici, in "Nuova Museologia", novembre 2004, n. 11, p. 1: "In Italia il dibattito sulla museologia è caratterizzato da un'estrema attenzione agli aspetti amministrativi ed economici dell'organizzazione e della gestione dei musei e da una minore attenzione verso gli aspetti culturali, sociali e tecnici di queste istituzioni, relegati - seguendo in ciò l'ottica ministeriale - nel complesso di azioni secondarie definite "valorizzazione dei beni culturali". Questo approccio italiano alla museologia è evidente ove si consideri che un'altissima percentuale degli studi, dei libri e degli articoli di "museologia" apparsi in questi ultimi anni nel nostro Paese è dedicata ad aspetti economici, giuridici, burocratici e amministrativi. [...] ribaltare i termini del dibattito sui musei, ritenendo che nel campo delle istituzioni culturali (e della politica culturale) le scelte giuridico-amministrative debbano derivare dalle richieste culturali espresse dalla società, e non viceversa; e cioè che non si possono derivare le scelte culturali da impostazioni di ordine burocratico o economico predeterminate".

14. Si veda l'articolo *Le raccolte d'arte delle banche italiane*, in "Il Sole 24 Ore Domenica", 11 febbraio 2007, n. 41, p. 39.

15. L'art. 822, comma II, del Codice Civile afferma: "Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, [...] gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia: le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche [...]".

16. Il Codice recita all'art. 2 (Patrimonio culturale), comma II: "Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valori di civiltà". I beni culturali in mano pubblica (appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali o a enti e istituti pubblici ovvero a persone giuridiche private senza fini di lucro, i quali presentano interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico), se immobili o universalità di mobili, rientrano quindi nel cosiddetto "demanio culturale accidentale", di cui si occupa l'art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Parte Seconda Beni culturali, Titolo I, Tutela, Capo I, Oggetto della tutela). Questo il testo corretto e integrato dal D.Lgs. 156/2006.

"1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

- a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico. ..(omissis)

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in gene-

re, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni."

Al successivo articolo 11, si aggiunge la seguente elencazione di beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela.

"1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente titolo:

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;

b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;

c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37;

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65;

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65;

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2."

17. Diconsi "istituti" quegli enti di diritto pubblico o privato, costituiti sulla base di esigenze organizzative e di obiettivi predeterminati. L'istituto, soggetto che può essere dotato o meno di personalità autonoma, rappresenta l'ordinamento giuridico di un fenomeno sociale, cioè il complesso di principi e di norme che lo regolano.

18. T. Alibrandi, P. Ferri, *I beni culturali e ambientali*, Milano, 1985.

19. Art. 99 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della L. 8 ottobre 1997 n. 352.

20. Traduzione da ICOM, Parigi, 1996 del Codice di deontologia professionale, adottato all'unanimità dalla XV Assemblea generale di Buenos Aires il 4 novembre 1986. Nato nel 1946 per iniziativa di Chauncey J. Hamlin, l'International Council of Museums fu costituito per promuovere la conoscenza e la tutela del patrimonio museale e culturale mondiale sia attraverso il miglioramento dell'organizzazione e la valorizzazione dei musei, in quanto istituzioni delegate alle funzioni di conservazione e divulgazione della memoria e della civiltà, sia operando a favore della tutela e del progresso della professione museale.

21. Il testo della Relazione, redatto nel 1967 in tre volumi, è stato di recente parzialmente ripubblicato in appendice a R. Cecchi, *I beni culturali. Testimonianza materiale di civiltà*, Milano, 2006.

22. Per un commento, si veda M. Montella, *Musei e beni culturali. Verso un modello di governance*, Electa, Milano, 2003, pp. 242-252.

23. L'articolo in commento, il quale sostituisce le precedenti disposizioni degli artt. 98 e 99 del T.U. del 1999, ha correttamente aggiunto alla vecchia nozione di istituti e luoghi di cultura biblioteche, archivi e complessi monumentali, i quali, a buon diritto, vengono così assimilati ai primi quanto a trattamento normativo. Restano ancora esclusi da tale definizione, a meno che non si forzi il termine archivio, emeroteche, cineteche, discoteche, pinacoteche e, soprattutto, le gallerie d'arte di consolidata tradizione, anche se a questa mancanza fa ammenda il disposto codicistico dell'art. 10, comma 2, lett. a) e il disposto delle lettere a), d) ed e) del comma 3 del medesimo articolo, che fa rientrare tra i beni culturali gli oggetti contenuti in tali luoghi della cultura.

24. Essi appartengono al demanio culturale ovvero al patrimonio indisponibile ex artt. 826, III comma, e 830, II comma, del Codice Civile.

25. Quest'ultima disposizione non costituisce una novità perché il riconoscimento della natura di servizio privato di utilità sociale all'attività svolta dai musei i cui privati proprietari abbiano scelto (o gli sia stato imposto) di aprire al pubblico le loro collezioni già era presente nell'art. 10, comma 1, lett. a) n. 7, D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. Si intende che l'apertura al pubblico di un museo privato è rimessa alla scelta del proprietario, salvo i casi previsti dall'art. 104 del Codice, di interesse eccezionale dell'edificio museale o di interesse particolarmente importante della raccolta in esso contenuta.

26. Si veda il commento all'art. 101 del Codice dei Beni Culturali di R. Rotigliano, in AA.VV., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna, 2004.

27. Si è definito il Museo *Gesamtkunstwerk*, un "documento globale della storia della cultura e della società", con ciò sintetizzando la sua capacità di contenere ed esprimere una complessa rete di relazioni tra gli oggetti, i fatti, le persone, le idee che hanno caratterizzato le diverse epoche. Il concetto è della museologa italiana A. Mottola Molino, *Il libro dei musei*, Umberto Allemandi & C., Torino, 1991.

28. "I musei sono luoghi della memoria, di conoscenza e di creazione di identità, che agiscono attraverso la raccolta, la conservazione e la trasmissione del patrimonio culturale della comunità." Tale definizione è stata recentemente ribadita da Giovanni Pinna, in occasione della Giornata di Studi "Il museo centro direzionale del sistema integrato di servizi turistico-culturali, nuovo volano dell'economia locale", Rutigliano, 25 maggio 2007, disponibile in videoconferenza al sito www.dirittodellearti.it.

29. Sul fenomeno dell'uscita dell'arte contemporanea dai luoghi a essa deputati, si veda il recente saggio di M. Costanzo, *Museo fuori dal museo*, Franco Angeli Edizioni, Milano, 2007.